



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AIA

T.A.R. Basilicata (sede di Potenza), sez. I, 17 febbraio 2024, n. 86: diffida ex art. 29 *decies*, comma 9, lett. a) d. lgs. 152/2006 – non applicabile alle prescrizioni adempiute tardivamente e non reiterabili

La sentenza in commento esamina il perimetro applicativo dell'art. 29 *decies*, comma 9, lett. a) d. lgs. 152/2006 il quale, in materia di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie dell'AIA o di esercizio dell'impianto in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29 *quattuordecies* d. lgs. 152/2006, stabilisce che l'autorità competente debba procedere come segue in considerazione alla gravità delle violazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione."

Il provvedimento di diffida di cui alla succitata lett. a) dell'art. 29 *decies*, comma 9, d. lgs. 152/2006 è legittimo solo se riferito a violazioni accertate che devono essere ancora eliminate dal privato oppure a violazioni che possono essere ancora reiterate, un tanto tenuto conto del disposto delle lettere b) e c) della medesima norma. Diversamente, la diffida di cui alla succitata lett. a) non può essere legittimamente adottata con riferimento a violazioni che non possono più ripetersi in futuro perché già adempiute seppure tardivamente (nel caso di specie il ricorrente aveva adempiuto all'obbligo di misurare le emissioni acustiche, sebbene in ritardo rispetto al termine prescritto di due mesi dall'avvio dell'impianto).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202300363&nomeFile=202400086_01.html&subDir=Provvedimenti